



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia e degli articoli da 36 a 49 del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) n. 651 del 2014

Regione Autonoma della Sardegna

Documento di posizione

INDICE

1. Introduzione

2. La posizione della Regione Sardegna

2.1 Adeguamento alla normativa europea

2.2 Costi ammissibili

2.3 Intensità di aiuto

2.4 Considerazioni aggiuntive

3. Proposte emendative

4. Ulteriori proposte

1. Introduzione

Il presente Documento di posizione tecnico è stato predisposto in risposta alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia¹, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022, e agli articoli da 36 a 49 del Regolamento UE n. 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, cd. GBER) ad essa collegati.

La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia è entrata in vigore nel 2014 insieme alle disposizioni del GBER. Entrambi gli atti normativi risultavano applicabili fino al 31 dicembre 2020; tuttavia la Commissione europea ha prorogato la loro validità rispettivamente fino al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2023.

La revisione della suddetta disciplina e delle relative disposizioni del GBER si inserisce nel contesto delle recenti modifiche normative nel settore della politica energetica e della tutela dell'ambiente (tra le quali il Quadro 2030 per il clima e l'energia e il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei") e dell'iniziativa del Green Deal europeo che mira a raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Tale processo deve essere considerato anche alla luce della proposta della Commissione dello scorso settembre - adottata dal Consiglio europeo nel vertice del 10-11 dicembre scorso - di elevare l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030, compresi emissioni e assorbimenti, ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

Inoltre, il processo di revisione deve necessariamente tener conto degli impatti della pandemia di Covid-19 sulle economie degli Stati membri e sulle loro capacità di risposta alla crisi. La recessione economica causata dalla crisi pandemica sta producendo infatti un impatto asimmetrico nei territori dell'UE, con il rischio elevato di accentuare ulteriormente le già forti disparità tra le regioni europee in termini di attrattività e opportunità di sviluppo.

Una transizione equa verso la neutralità climatica deve necessariamente procedere di pari passo con la ripresa dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19 e non può riferirsi unicamente alle sfide individuate nel regolamento del Fondo per una Transizione Giusta.

In tale contesto, le regioni insulari ricadono tra quei territori caratterizzati da svantaggi strutturali permanenti che hanno un impatto significativo sulla crescita e sullo sviluppo dei territori. Tra gli handicap dei territori insulari europei è presente infatti una marcata vulnerabilità ambientale ai cambiamenti climatici, alla pressione antropica e una dipendenza dalle energie fossili.

¹ Cfr. Comunicazione Commissione europea sulla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01).

Gran parte dei territori insulari dell'UE deve affrontare elevati costi energetici e sfide in materia di energia e sicurezza dell'approvvigionamento, causati dall'isolamento geografico, dalla ridotta economia di scala, dalla dipendenza da combustibili fossili e da un collegamento limitato al mercato dell'energia dell'UE.

Detti svantaggi possono essere convertiti in punti di forza dotando i territori insulari di strumenti, finanziamenti e connessione adeguata all'infrastruttura di rete, condizioni che li renderebbero esportatori netti di energia verso i territori continentali nonché laboratori innovativi nella transizione energetica, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e diventando energeticamente autosufficienti.

La necessità di supportare i territori insulari nel processo di transizione energetica è stata peraltro riconosciuta dall'Unione europea anche attraverso il lancio dell'iniziativa "Energia pulita per le Isole UE" che ha avuto origine a seguito della Dichiarazione di La Valletta del 2017.

È necessario, pertanto, che l'UE operi affinché tutte le regioni beneficino e contribuiscano alla transizione energetica, assicurando ai territori più vulnerabili un sostegno mirato attraverso un quadro normativo specifico e finanziamenti adeguati a garantire la transizione energetica.

2. La posizione della Regione Sardegna

La sezione 7 del GBER, relativa agli aiuti per la tutela dell'ambiente, presenta alcune questioni di interesse e criticità esposte qui di seguito. Le osservazioni contenute nel presente documento di posizione sono state in larga parte condivise nella posizione tecnica interregionale in tema di aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

2.1 Adeguamento alla normativa europea

Nonostante gli indubbi effetti positivi della legislazione europea in materia di ambiente ed energia per tutti i territori dell'UE, alcune disposizioni normative producono un effetto di spiazzamento dando luogo a impatti negativi che risultano accentuati nei territori più fragili.

A tal riguardo, risulta necessario permettere di finanziare non solo gli investimenti che prevedono il superamento o l'anticipazione degli standard europei, ma anche gli investimenti per l'adeguamento a una normativa europea di per sé già molto ambiziosa in termini di target ambientali e climatici. Tali obiettivi sfidanti, infatti, si traducono spesso in maggiori oneri per le imprese.

2.2 Costi ammissibili

Il metodo di calcolo del costo cosiddetto incrementale risulta di difficile applicazione in ambito energetico. L'individuazione dei costi supplementari si rivela nel concreto particolarmente complicata. Questo aspetto ha ostacolato in larga misura l'utilizzo degli strumenti di aiuto alle imprese nel settore energetico, che richiederebbero invece l'adozione di un sistema di costi semplificati (v. sezione 3 del presente documento in cui sono indicati gli emendamenti proposti per gli articoli 38 e 41 del GBER).

In riferimento alle misure di efficienza energetica si è rilevato particolarmente complesso definire lo scenario controfattuale per il calcolo dei costi ammissibili, di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b del GBER.

A conferma di questo, la Comunicazione sulla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (2014/C 200/1) al punto (148) - riguardante gli aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica - prevede che *"Per le misure di efficienza energetica può risultare difficile stabilire lo scenario controfattuale, in particolare nel caso di progetti integrati. Per tali progetti la Commissione è disposta a prendere in considerazione un indicatore indiretto per la determinazione dei costi supplementari."*

Inoltre, il punto (150) - riguardante gli aiuti al funzionamento a favore di misure di efficienza energetica - prevede che la Commissione consideri proporzionati gli aiuti al funzionamento per l'efficienza energetica solo se *"gli aiuti si limitano a compensare i costi aggiuntivi di produzione netti derivanti dall'investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico; nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa in questione e destinati al nuovo impianto"*.

Nell'allegato 2 della suddetta Comunicazione in riferimento agli interventi di efficienza energetica non sono riportati "esempi di interventi statali tipici", a differenza di quanto avviene per altre fattispecie di aiuti. Inoltre, non sono presenti elementi sufficienti per costruire gli scenari controfattuali che consentano il calcolo dei costi ammissibili in termini di sovraccosti rispetto all'assenza di aiuto.

Per tali ragioni si propone di prevedere un principio generale basato sul risparmio di energia primaria. In particolare, si potrebbero ancorare gli adeguamenti alla normativa europea a uno standard tecnico che possa attestare il raggiungimento degli obiettivi sfidanti. Nel caso delle misure di efficienza energetica tale valore standard potrebbe tradursi in un risparmio di energia primaria almeno pari al 5% (v. sez. 3).

2.3 Intensità di aiuto

L'UE pone obiettivi sempre più sfidanti in tema di clima e transizione energetica. A tal riguardo, nella seduta dello scorso 10-11 dicembre il Consiglio europeo ha approvato l'accordo per una riduzione delle emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030.

Considerato il forte impatto sull'economia europea della crisi in corso, causata dalla pandemia di Covid-19, appare necessario aumentare l'intensità di aiuto prevista nel GBER per le categorie in esenzione in tema di energia, al fine di agevolare la ripresa e rafforzare il sostegno alle imprese e, in particolare, alle PMI.

2.4 Considerazioni aggiuntive

Ulteriori considerazioni e proposte riguardanti la sezione 7 del GBER, descritte nel dettaglio nella sezione 4 del presente documento, possono essere sintetizzate come segue.

In riferimento agli aiuti per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili, si propone di inserire l'obbligo di installazione di un sistema di accumulo. Inoltre, si propone l'introduzione di una misura di aiuto per l'autoconsumo e per la realizzazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili.

3. Proposte emendative

Si riportano di seguito le proposte emendative inerenti alla Sezione 7 del Regolamento (UE) GBER n. 651/2014.

ARTICOLO 38 - AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Comma 2

<i>Testo Regolamento n. 651/2014</i>	<i>Emendamento</i>
2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.	2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

Motivazione: le imprese incontrano notevoli difficoltà a uniformarsi alle normative europee, in particolar modo in territori economicamente fragili come quelli insulari. In questi contesti le misure di aiuto a favore delle imprese sono necessarie per accompagnarle nei processi di transizione ed evitare che si verifichino situazioni di regressione rispetto agli obiettivi stabiliti dalla normativa europea (v. sez. 2.1).

Comma 3

<i>Testo Regolamento n. 651/2014</i>	<i>Emendamento</i>
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica; b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza	3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. un risparmio di energia primaria almeno pari a 5% su base annua. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al

<p>energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.</p> <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.</p>	<p>costo connesso all'efficienza energetica;</p> <p>b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.</p> <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.</p>
---	---

Motivazione: il calcolo dei costi per investimenti supplementari “*necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica*” si è rivelato particolarmente complicato e aleatorio, vanificando di fatto gli sforzi e gli strumenti di aiuto alle imprese.

Per quanto concerne la lettera a) del comma 3, si è rivelato spesso complesso individuare un costo distinto connesso all'efficienza energetica, in quanto tali interventi sono spesso correlati in maniera intrinseca ad altri interventi su infrastrutture o a interventi riguardanti la produzione da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne la lettera b) del comma 3, la previsione riguardante il costo ammissibile si è rivelata di difficile attuazione, in quanto risulta particolarmente complesso e incerto individuare lo scenario controfattuale rappresentato da “*un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto*”. (v. sezione 2.2).

Si evidenzia che appare di difficile interpretazione anche la previsione indicata nell'ultimo capoverso della lettera b) del comma 3 se non viene fornita una chiara interpretazione dei “*costi non direttamente connessi al conseguimento di maggiore livello di efficienza energetica*”. Nel dubbio interpretativo si propone l'eliminazione della previsione.

Commi 4, 5 e 6

<i>Testo Regolamento n. 651/2014</i>	<i>Emendamento</i>
4. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.	4. L'intensità di aiuto non supera il 30 40 % dei costi ammissibili.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.	5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 25 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 15 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.	6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 20 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Motivazione: le misure di aiuto a valere su queste disposizioni necessitano di essere maggiormente attrattive dal punto di vista delle imprese.

Nello specifico, al comma 4 si propone di elevare la percentuale di ammissibilità al 40 % e al comma 5 si propone di innalzare di 25 e 15 punti percentuali gli aiuti rispettivamente per piccole e medie imprese. Infine, al comma 6 si propone di aumentare le percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettere a) e c) rispettivamente di 20 e 10 punti percentuali.

Tali modifiche sono ancor più giustificate dal fatto che i nuovi obiettivi di efficienza e riduzione delle emissioni al 2030 sono particolarmente sfidanti e onerosi rispetto a quelli previsti per il 2020.

ARTICOLO 41 - AIUTI AGLI INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Comma 5

<i>Testo Regolamento n. 651/2014</i>	<i>Emendamento</i>
5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.	5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

Motivazione: tenuto conto del ruolo determinante che svolgeranno interventi di revamping e di repowering degli impianti esistenti, l'esclusione di aiuti per gli impianti esistenti non è funzionale agli obiettivi europei di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Comma 6

<i>Testo Regolamento n. 651/2014</i>	<i>Emendamento</i>
6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile; b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente di riferimento definito periodicamente dalla Commissione Europea anche per il	6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile; b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente di riferimento definito periodicamente dalla Commissione Europea anche per il

tramite dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;	tramite dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.	c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Motivazione: la previsione indicata nell'ultimo capoverso della lettera c) del comma 6 è di difficile interpretazione se non viene definito cosa si intende per costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. Nel dubbio interpretativo si propone l'eliminazione della previsione.

Inoltre, sempre in riferimento a quanto previsto dalla lettera b) del comma 6, nella pratica si è rivelato particolarmente complesso individuare lo scenario controfattuale rappresentato da *“un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente”* che *“verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto”*. Per questa ragione appare necessario modificare tale regola eliminando del tutto la previsione o, in alternativa, fornendo degli elementi tecnici - anche da aggiornare periodicamente - che consentano di identificare lo scenario controfattuale in maniera incontrovertibile (v. sez. 2.2).

Commi 8 e 9

<i>Testo Regolamento n. 651/2014</i>	<i>Emendamento</i>
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.	8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 25 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 15 punti percentuali

<p>9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.</p>	<p>per gli aiuti concessi alle medie imprese.</p> <p>9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 1520 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 510 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.</p>
---	---

Motivazione: La ratio delle disposizioni emendative dei commi 8 e 9 trovano fondamento nella necessità di rafforzare l'intensità degli aiuti per renderli maggiormente appetibili. Questa esigenza è ancor più marcata in riferimento agli aiuti per le PMI (v. sez. 2.3).

4. Ulteriori proposte

Vengono di seguito fornite ulteriori osservazioni e proposte di modifica inerenti alla sezione 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

AIUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE E AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA E PER PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI EDIFICI - ARTICOLI 36-37-38-39

Relativamente agli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia si richiede una necessaria semplificazione del metodo del calcolo dei costi ammissibili. A tal riguardo si propone di adottare il sistema dei costi semplificati. In alternativa si propone di concedere l'incentivo in misura fissa rispetto ai TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) che si stima realizzare attraverso l'intervento agevolato, da certificare attraverso sistemi di monitoraggio aventi caratteristiche definite dalle norme vigenti.

AIUTI PER GLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Si propone di inserire l'obbligo di installazione di un sistema di accumulo opportunamente dimensionato alla produzione dell'impianto. Si propone altresì che sia semplificato, anche nel caso della produzione da fonti energetiche rinnovabili, il sistema di calcolo dei costi ammissibili, che può essere eventualmente rapportato a un costo medio di kW installati.

Nello specifico, gli aiuti devono essere concessi sotto forma di una dotazione di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica alimentato dalle somme riconosciute agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto, di modo che le risorse economiche ricavate possano essere reinvestite nel finanziamento dello strumento.

Si propone inoltre di inserire una misura di sostegno per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche² per le imprese o per i gestori di tale infrastrutture.

² La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità energetica implementa progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di favorire la condivisione di energia autoprodotta e di contrastare la povertà energetica mediante la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.

La misura intende sostenere il finanziamento di progetti innovativi per la realizzazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili, la cui quota annuale di produzione di energia è destinata all'autoconsumo da parte dei membri in misura non inferiore al 70 per cento del totale, e, contestualmente, il supporto a forme innovative di stoccaggio dell'energia.